

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'È L'ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE

In data 30.3.2020 l'ABI e le principali Parti Sociali hanno sottoscritto una convenzione che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga, previsti nel Decreto Legge "Cura-Italia" nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Più precisamente, nella predetta convenzione è stato previsto che l'anticipazione è pari ad un importo forfettario complessivo massimo di 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e in caso di sospensione non a zero ore.

Il prodotto Anticipo CIG previsto per l'emergenza Covid-19 prevede la messa a disposizione su conto corrente di una somma di importo massimo di 1.400 euro.

L'Anticipazione CIG è concessa dalla Banca ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) maggiorenni destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

Il Cliente autorizza la Banca a trattenere le somme che verranno accreditate dall'INPS a titolo di Trattamento di integrazione al reddito fino a copertura di quanto dovuto.

Il contratto non prevede il pagamento di interessi sulla somma anticipata. Non sono previste commissioni di istruttoria e di disponibilità fondi.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccflumeri.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO****Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.400,00 Durata del finanziamento (mesi): 7	T.A.E.G: 0%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
--	-------------	---

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccflumeri.it).

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ed esposti nei locali aperti al pubblico (Legge 7/3/96 n. 108).

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

COSTI DEL CREDITO

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso	Entro fido: 00% Valore effettivo attualmente pari al: 0% Oltre fido: 0% Valore effettivo attualmente pari al: 0%
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato al Tasso Ufficiale di Riferimento B.C.E.	Entro fido: TUR (attualmente pari a 0,00%) + 0% Valore effettivo attualmente pari a: 0% Oltre fido: TUR (attualmente pari a: 0,00% + 0% Valore effettivo attualmente pari a: 0% T.U.R.= Tasso Ufficiale di Riferimento con frequenza di rilevazione ogni primo giovedì del mese, amministrato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.)
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra fido e/o scopertura

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E MODALITA' DI RILEVAZIONE

Data	Descrizione parametro	Valore
16/03/2016	Tasso Ufficiale di Riferimento	0,00%

Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) B.C.E.

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito con decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 2,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
Recupero spese collegate all'erogazione del credito recupero costi sostenuti	

(visure ipotecarie e/o accesso a base dati)	
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,03
Invio comunicazioni variazioni unilaterali delle condizioni ex art. 118 D. Lgs. 385/93	€ 0,00
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 1,50 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese per fotocopie archiviati presso archivi BCC	Cartacea: primi 4 fogli euro 20,00 fogli successivi € 0,25 Elettronica: € 5,00 a documento
Spese per fotocopie archiviati presso altri corrispondenti bancari	Euro 10,00 cadauno
Spese per fotocopie archiviati in procedure informatiche	Euro 3,00 a documento* (* = per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)

COMMISSIONI

Commissione per messa a disposizione fondi	0,00% annua
Commissione di istruttoria veloce	€ 10,00 (per ulteriori informazioni consultare il documento "Procedure interne ai sensi del D.M. n.644/2012" esposto nei locali della Banca e sul sito internet www.bccflumeri.it)
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Non previsto
Spese per autorizzazioni sconfinamenti massime	€ 250,00

ALTRI ONERI

Imposte e tasse presenti e future	Di legge, a carico cliente
Spese e commissioni connesse a rapporto di conto corrente	Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto
Spese e commissioni connesse ai servizi di incasso e pagamento	Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi

Importo totale del credito	Max. € 1.400
----------------------------	--------------

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI DILAZIONI DI PAGAMENTO

Importo totale dovuto dal consumatore	
Rimborso anticipato	
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.	
Durata del contratto di apertura di credito	determinata

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Spese tenuta conto	€	0,00
ESTINZIONE	€	0,00
E/C - PRODUZIONE / GENERICHE	€	0,00

VALUTE

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	3 giorni lavorativi
VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO	In giornata
VERS. ASS. CIRCOLARI	1 giorno lavorativo
VERS. ASSEGNI BANCARI S/P	1 giorno calendario
VERS.VAGLIA POSTALI	1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ

EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	In giornata
PRELEVAMENTO CONTANTI	In giornata
VERSAMENTO CONTANTI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI F/P	4 giorni calendario
VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO	In giornata
VERS. ASS. CIRCOLARI	In giornata
VERS. ASSEGNI BANCARI S/P	1 giorno calendario
VERS.VAGLIA POSTALI	In giornata

ALTRO

Conteggio interessi dare	ANNUALE
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE
ADDEBITO ASSEGNI	DATA EMISSIONE

RECESSO E RECLAMI
Recesso

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero

titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di cinque giorni.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di quindici giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Ulteriori conseguenze per il cliente in caso di inadempimento

Ferma restando l'applicazione dei costi previsti nel documento di sintesi per il ritardo nel pagamento, la banca, in caso di mancato rimborso di quanto dovuto alla scadenza del contratto, sussistendone i presupposti, provvederà a segnalare l'inadempienza del cliente nelle pertinenti banche dati cui aderisce. L'iscrizione del cliente nelle predette banche dati potrà comportare il mancato accoglimento di richieste di affidamento da parte di banche ed altre istituzioni finanziarie o anche la risoluzione dei contratti di finanziamento in essere.

Condizioni di utilizzo e di rimborso del credito

Il cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti, bonifici o accrediti ripristinare la sua disponibilità.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla scadenza del contratto quanto da lui utilizzato, gli interessi, le spese e ogni altro accessorio nel momento in cui il recesso della banca diviene efficace.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente foglio informativo del relativo contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Informazione precontrattuale

Al fine di mettere in grado il consumatore, di confrontare l'offerta di credito con altre, in modo da prendere una decisione consapevole **PRIMA** di sottoscrivere il contratto – decreto legislativo N. 385/1993, titolo VI, capo II, come modificata dal D. LGS. 141/2010 per il "**CREDITO AI CONSUMATORI**", la banca mette a disposizione del cliente una serie di informazioni attraverso un documento denominato "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" che il cliente può visionare o prenderne una copia gratuitamente e che contiene le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico cliente consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze.

Oltre al documento "**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**" il cliente ha diritto di ricevere, su richiesta, a meno che la banca non abbia già rifiutato la domanda di finanziamento anche una copia completa del contratto idonea per la stipula.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. Il cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un'istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organismo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Commissione per messa a disposizione fondi	La spesa ha durata pari a quella dell'affidamento ed è calcolata in percentuale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento stesso. Il valore della percentuale applicata è espresso su base annua.
Commissione di istruttoria veloce	La spesa è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, essa trova applicazione in caso di autorizzazione allo sconfinamento concesse in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Laddove il cliente sia un consumatore, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascun dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Numeri dare	Prodotto dalla formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Tasso interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità, se inferiore all'anno, di capitalizzazione degli interessi.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo complessivo del credito, espresso in percentuale annua, sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto più quattro punti percentuali e verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.